RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Art. 50

Contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro

Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale e dato il ricorso al comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento. Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente puo' adire l'autorita' giudiziaria. La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

Versione in vigore dal 28 marzo 1989, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Estremi	Legge 9 marzo 1989, n. 88
Capo	III — Organi periferici e contenzioso
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ristrutturazione-dell-istituto-nazionale-della-previdenza-sociale-e/art-50-contenzioso-in-materia-di-classificazione-dei-datori-di-lavoro

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it